

STATUTO**INDICE****Titolo I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 – Comune di Azzano Mella
- Art. 2 – Territorio, Gonfalone e Stemma
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Tutela della salute
- Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
- Art. 6 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 8 – Sviluppo economico
- Art. 9 – Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 10 – Partecipazione e cooperazione
- Art. 11 – Servizi pubblici
- Art. 12 – Albo Pretorio

Titolo II**L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I****I Consiglieri Comunali**

- Art. 13 – Il Consigliere Comunale
- Art. 14 – Doveri del Consigliere
- Art. 15 – Poteri del Consigliere
- Art. 16 – Dimissioni del Consigliere
- Art. 17 – Consigliere Anziano
- Art. 18 – Gruppi consiliari

Capo II**Il Consiglio Comunale**

- Art. 19 – Il Consiglio Comunale - poteri
- Art. 20 – Prima adunanza
- Art. 21 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 22 – Ordine del giorno
- Art. 23 – Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 24 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 25 – Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 26 – Pubblicità delle sedute
- Art. 27 – Delle votazioni
- Art. 28 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 29 – Commissioni di inchiesta
- Art. 30 – Regolamento interno

Capo III**La Giunta Comunale***Sezione I**Elezione - durata in carica - revoca*

- Art. 31 – Composizione della Giunta Comunale
- Art. 32 – Elezione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 33 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 34 – Durata in carica - surrogazioni
- Art. 35 – Revoca della Giunta Comunale
- Art. 36 – Dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori

Art. 37 – Decadenza della carica di Sindaco e di Assessore

Art. 38 – Revoca degli Assessori

*Sezione II**Attribuzioni - Funzionamento*

- Art. 39 – Organizzazione della Giunta
- Art. 40 – Attribuzioni della Giunta
- Art. 41 – Adunanze e deliberazioni

Capo IV**Il Sindaco**

- Art. 42 – Funzioni
- Art. 43 – Competenze

Titolo III**PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I****Istituti della partecipazione**

- Art. 44 – Libere forme associative
- Art. 45 – Consultazioni
- Art. 46 – Diritto di petizione
- Art. 47 – Interrogazioni
- Art. 48 – Diritto di iniziativa
- Art. 49 – Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 50 – Referendum consultivo

Capo II**Partecipazione al procedimento amministrativo**

- Art. 51 – Diritto di partecipazione al procedimento
- Art. 52 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

Capo III**Dritti di accesso e di informazione**

- Art. 53 – Pubblicità degli atti
- Art. 54 – Diritto di accesso

Titolo IV**L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE****Capo I****L'Amministrazione Comunale**

- Art. 55 – Principi e criteri direttivi
- Art. 56 – Personale
- Art. 57 – Vice Segretario
- Art. 58 – Compiti dirigenziali
- Art. 59 – Incarichi di dirigenza
- Art. 60 – Direzione di aree funzionali

Capo II**Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale**

- Art. 61 – Costituzione e partecipazione
- Art. 62 – Istituzioni
- Art. 63 – Vigilanza e controlli
- Art. 64 – Personale

Titolo V**L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 65 – Demanio e patrimonio
- Art. 66 – Beni patrimoniali disponibili

- Art. 67 – Contratti
 Art. 68 – Contabilità e bilancio
 Art. 69 – Controllo economico-finanziario
 Art. 70 – Controllo di gestioni

Titolo VI **L'ATTIVITÀ NORMATIVA**

- Art. 71 – Ambito di applicazione dei regolamenti
 Art. 72 – Procedimento di formazione dei regolamenti

Titolo VII **REVISIONE DELLO STATUTO**

- Art. 73 – Modalità
 Disposizioni finali e transitorie



Titolo I **PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

Art. 1 *Comune di Azzano Mella (Brescia)*

1. Il Comune di Azzano Mella è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 *Territorio, gonfalone e stemma*

1. Il territorio del Comune confine ad Est con il Comune di Capriano del Colle, ad Ovest con i Comuni di Mairano e Lograto, a Nord con i Comuni di Castelmella e Torbole Casaglia, a Sud con il Comune di Dello.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti ad Azzano Mella Piazza Dante Alighieri.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Azzano Mella e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1923 in data 23 gennaio 1986.

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1923 in data 23 gennaio 1986.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3 *Finalità*

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4 *Tutela della salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 5 *Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico*

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6 *Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero*

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 72, comma 3, del presente Statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguito dagli Enti.

Art. 7 *Assetto ed utilizzazione del territorio*

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di modalità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8 *Sviluppo economico*

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo industriale, agricolo ed artigianale, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990 n. 42, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 10

Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti Comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 11

Servizi Pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 12

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblica.

Titolo II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I I Consiglieri Comunali

Art. 13

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 14

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 15

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45 commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri presenti al Comune.

Art. 16

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento nel quale il Sindaco le comunica al Consiglio Comunale nella sua prima riunione.

2. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma 1.

Art. 17

Il Consigliere Anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto più voti validi alle elezioni ed in caso di parità il più anziano di età.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esecuzione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capogruppo sono stabilite dal regolamento.

Capo II **Il Consiglio Comunale**

Art. 19

Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 20

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli assessori.

2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 24 e 25 del presente Statuto.

6. Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Art. 21

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli assessori o tra i presentatori.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo

con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 22

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

Art. 23

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno

Art. 24

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne stia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

*Art. 26
Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

*Art. 27
Delle votazioni*

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

*Art. 28
Commissioni consiliari permanenti*

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere apposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

*Art. 29
Commissioni di inchiesta*

1. Commissioni speciali possono essere costituite su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri presenti, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

*Art. 30
Regolamento interno*

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I ed al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

**Capo III
La Giunta Comunale**

*Sezione I
Elezione - Durata in carica - Revoca*

*Art. 31
Composizione della Giunta*

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di 4 assessori di cui 1 può essere scelto anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.

*Art. 32
Elezione del Sindaco e degli Assessori*

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal consigliere anziano.

2. Il Sindaco e gli assessori sono eletti dal Consiglio Comunale sulla base di una lista unica comprensiva del candidato alla carica di Sindaco ed a quelli alla carica di assessore.

3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:

a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore ed illustrate dai candidati alla carica di Sindaco; le proposte con l'allegato documento devono essere depositate entro le 24 ore prima dell'adunanza nella quale si discute dell'elezione;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno 5 giorni l'una d'altra.

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine dei 60 giorni, di cui agli artt. 34, comma 2, e 39, comma 1, lett. b), numero 1), della legge 8 giugno 1990 n. 142.

*Art. 33
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore*

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabiliti dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

*Art. 34
Durata in carica - Surrogazione*

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto, entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data dell'even-

to o della deliberazione deliberativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore la Giunta Comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro assessore.

4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica. L'elezione da tenersi a scrutinio palese, avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, la Giunta Comunale incarica il Sindaco o altro assessore ad assumere le funzioni.

Art. 35

Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di 5 e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via pregiudiziale agli interessati.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Consigliere anziano.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.

8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 36

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine dei 60 giorni, di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1) della legge 8 giugno 1990 n. 142. Qualora le dimissioni siano presentate alla adunanza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.

3. Entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per l'eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo. In caso di mancata convocazione, vi

provvede il consigliere anziano. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 32 del presente Statuto.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 37

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza della carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione alla carica di Sindaco o di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla Legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 34, comma 2, del presente Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 34 del presente Statuto.

Art. 38

Revoca degli Assessori

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 34 del presente Statuto.

Sezione II

Attribuzioni - Funzionamento

Art. 39

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono proposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.

5. Con le stesse modalità la Giunta Comunale conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui all'art. 34, comma 2, del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del

Vice Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto deliberativo.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

8. La Giunta Comunale può proporre al Consiglio Comunale di adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 40

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per Legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 41

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco e di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Capo IV Il Sindaco

Art. 42

Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 43

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica dalla Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere tutti i dipendenti del Comune riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti della partecipazione

Art. 44

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quale asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale

Art. 45

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 46

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 45, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 47

Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 46, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 48**Diritto di iniziativa**

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione del Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) designazione e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria comunale.

Art. 49**Procedure per l'approvazione della proposta**

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 90 giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro 30 giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 50**Referendum consultivo**

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, è escluso nei casi previsti dall'art. 49, comma 4, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo della popolazione elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) quando vi sia la proposta di frazioni che rappresentino complessivamente almeno un quinto della popolazione elettorale.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti che hanno diritto di partecipazione alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito

favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II**Partecipazione al procedimento amministrativo****Art. 51****Diritto di partecipazione al procedimento**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 52**Comunicazioni dell'avvio del procedimento**

1. Il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nel quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alla lettera a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III**Diritto di accesso e di informazione****Art. 53****Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 54**Diritto di accesso**

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto

to di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del presente Statuto ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti e delle aziende dipendenti.

Titolo IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I L'Amministrazione Comunale

Art. 55

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai dirigenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'Ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'art. 39, comma 2, del presente Statuto.

Art. 56

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al Segretario comunale ed ai dirigenti di responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 57

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comu-

nale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, con provvedimento dell'Autorità competente.

Art. 58

Compiti dirigenziali

1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Spetta, inoltre, ai dirigenti:

a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;

b) stipulare i contratti, per i quali è stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gare di asta pubblica o di licitazione privata, presiedute dallo stesso dirigente, negli altri casi provvede il Segretario Comunale;

c) presiede le commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 56, comma 3, del presente Statuto;

d) esprime il parere sulle proposte di deliberazione, a' sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

e) amministrare gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti;

f) adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge gli organi istituzionali del Comune; rientrano in tali atti le licenze e le autorizzazioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

g) emanare istruzioni e circolare per l'applicazione di leggi e regolamenti;

h) partecipare agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale;

i) rappresentare il Comune in Enti, aziende e società a partecipazione comunale.

Art. 59

Incarichi di dirigenza

1. Il Comune può, in caso di vacanza del posto o per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno, in misura comunque non superiore al dieci per cento dei posti previsti in organico per la qualifica dirigenziale.

2. L'assunzione è disposta, a seguito di concorso per titoli e colloquio con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa la durata, in misura non superiore a tre anni e la retribuzione. Il rinnovo deve essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione del Consiglio stesso.

3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.

4. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

*Art. 60**Direzione di aree funzionali*

1. Il Consiglio Comunale individua le aree omogenee raggruppanti più uffici o servizi e conferisce l'incarico di direzione e di coordinamento delle predette aree a dirigenti della qualifica apicale.

2. L'incarico, che si aggiunge alla direzione dell'Ufficio o servizio, è triennale ed è rinnovabile o revocabile, in qualunque tempo, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, in conformità dell'art. 51, comma 6, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. La deliberazione di cui al comma 1 determina, altresì, l'ammontare del trattamento economico aggiunto.

Capo II**Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale***Art. 61**Costituzione e partecipazione*

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n) e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune degli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

*Art. 62**Istituzioni*

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si compone di cinque membri nominati dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 61, comma 2 del presente Statuto.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura in rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale, con i criteri stabiliti dal regolamento del personale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della

gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

*Art. 63**Vigilanza e controlli*

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale e, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, società ed aziende e degli obiettivi raggiunti.

*Art. 64**Personale*

1. Fatto salve quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo V**L'ORDINAMENTO FINANZIARIO***Art. 65**Demanio e patrimonio*

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla Legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

*Art. 66**Beni patrimoniali disponibili*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

*Art. 67**Contratti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 68
Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalle leggi. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del presente Statuto.

3. I bilanci ed i rendiconti degli Enti, organismi, Istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 69
Controllo economico-finanziario

1. I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza di gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Art. 70
Controllo di gestione

1. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. La Giunta Comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte «entrata» e nella parte «spesa», degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Titolo VI
L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 71
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 72
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta e ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, ed ai cittadini a' sensi dell'art. 48 del presente Statuto.

2. È obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli circoscrizionali.

3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della Legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Titolo VII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 73
Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sull'istituzione dei consigli circoscrizionali, sulle modalità di intervento del difensore civico, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.